

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv. emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

SEZIONE FALLIMENTARE

R.G.N. 82-1/2023

GIUDICE: DOTT.SSA ROSA PADUANO

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI OMOLGA DELLA PROPOSTA

DI CONCORDATO MINORE

Per il sig. **Alfonso Giugliano** nato il 21/10/1992 a San Giuseppe Vesuviano (Na) e residente in Ottaviano (Na) alla Via Vecchia Palma 21, c.f.: GGLLNS92R21H931I, elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla via San Leonardo 105 presso lo studio dell'Avv. Emanuel Cappiello (CPPMNL92B20H931T) e dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo. Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. e notificazioni di cancelleria al seguente fax nr. 081/ 19667680 e/o p.e.c.: emanuelcappiello@pec.it

-Ricorrente-

PREMESSO CHE

- 1) Su ricorso dell'istante, l'Organismo di Composizione della Crisi di Nola, istituito presso l'ODCEC di Nola, ha nominato il Dott. Abete Giovanni con studio in Sant'Anastasia, in Via Primicerio 44, tel/fax n. 0818972393, indirizzo pec: lgabet@odcecnola.legalmail.it, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'Ente della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della proposta di "Concordato minore" di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.
- 2) Con Decreto del 25.05.2023, l'Ill.mo Giudice adito, dichiarava aperta la procedura di concordato minore presentata dall'istante, sig. Giugliano Alfonso, e per l'effetto disponeva "**a) la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta, delle note integrative e del presente decreto; b) la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità**".
- 3) in data 30/05/2023, il Gestore nominato provvedeva ad inviare ai creditori dell'odierno istante, a mezzo posta elettronica certificata, l'invito alla dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni (cfr. all.ti, da 1 a 5);
- 4) **Nel termine dei successivi trenta giorni dalla predetta comunicazione, assegnato con Decreto di apertura, nessun creditore, ad eccezione di Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate-direzione provinciale di Napoli 2, rispondeva al Gestore, dott. Giovanni Abete.**
- 5) Invero, l'AdE-R, con comunicazione p.e.c. del 07/06/2023, a distanza di circa cinque mesi dalla precisazione del credito di € 41.054,37, comunicata al nominato Gestore con p.e.c. del 05.01.2023 (cfr. all.6), aggiornava la propria posizione creditoria dichiarando (*sic!* "ai fini della corretta quantificazione") che il proprio credito, ad oggi, è di € 46.194,07, richiedendo, altresì,

Avv. Emanuel CAPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcapiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

la riformulazione della proposta di concordato minore, già ritenuta ammissibile dall'Ill.mo Giudice adito (cfr. all.7).

- 6) Inoltre con lettera p.e.c. del 29.06.2023 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli 2, comunicava che non vi era corrispondenza tra l'importo indicato nella proposta e gli importi di cui il sig. Giugliano è debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate (cfr. all.8).

Sul punto, codesta difesa non può esimersi dal contestare quanto affermato dall'Ente fiscale, in quanto, con comunicazione del 22.12.2022, il dott. Giovanni Abete, nella qualità di Gestore nominato dall'OCC di Nola, invitava formalmente ed espressamente il medesimo Ente a precisare, entro il termine di 15 giorni, il credito dallo stesso vantato nei confronti dell'istante. Ebbene, nessuna comunicazione perveniva dall'Ente fiscale **né entro il termine di 15 giorni, né successivamente.**

Inoltre, ad onore del vero, l'Ente fiscale con la predetta missiva p.e.c. non allegava alcun *file* dal quale poteva evincersi il credito invocato. Soltanto in data 30.06.2023, oltre il termine di 30 giorni assegnato con Decreto del 25.05.2023, il predetto Ente, a mezzo di una nuova missiva p.e.c., comunicava il credito vantato (tra l'altro, ancora in fase di accertamento...) nei confronti del debitore Giugliano (cfr. all.9).

Ed ancora, giova evidenziare che sia l'AdE-R che l'AdE nelle proprie comunicazioni p.e.c. hanno sollevato mere eccezioni, dimenticando, tra l'altro, di esprimere il proprio voto, facendo presumere, quindi, che il concordato minore, così come proposto ed ammesso al voto, sia stato accettato e votato (implicitamente ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII) con esito favorevole.

In ogni caso, quanto infondatamente contestato dal predetto Ente non trova riscontro con il dettato letterale di cui all'art. 80 n. 3 CCII: *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.*

In effetti la proposta di concordato minore modificata/integrata, riportata nello schema redatto dal Gestore della crisi nominato conferma:

- A) la soddisfazione del creditore privilegiato in misura non inferiore a quella realizzabile.**
B) la soddisfazione del creditore chirografario in misura non inferiore a quella realizzabile.

La proposta, che consta di n. 64 rate da € 315,25 è stata elaborata con l'intento di:

- A) ASSICURARE AI CREDITORI, DANDONE INOLTRE CERTEZZA, UNA QUOTA DI RIENTRO DEL LORO CREDITO ALMENO PARI A QUELLA OTTENIBILE CON IL PERDURARE DELLO STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE;**
B) DARE STABILITÀ E CERTEZZA AL PAGAMENTO DEI DEBITI ASSUNTI DAL SOVRA-INDEBITAMENTO ASSICURANDO COMUNQUE AL NUCLEO FAMILIARE DEL DEBITORE UN DIGNITOSO TENORE DI VITA;
C) TROVARE IL MIGLIORE EQUILIBRIO POSSIBILE DEI DEBITI TRA IL REDDITO DISPONIBILE E IL DEBITO SOSTENIBILE.

Avv. Emanuel CAPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcapiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcapiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

- 7) In virtù dell'art. 79 n. 3 CCII *"In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa."*
- 8) Ai fini del raggiungimento della maggioranza dei creditori, utile per l'approvazione del presente concordato minore, l'Ill.mo Giudice adito avvisava i creditori che: *"..il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto."*
- 9) Tra i creditori chiamati a votare il piano proposto dal debitore, sig. Giugliano Alfonso, la società [REDACTED] è titolare della maggioranza dei crediti ammessi al voto (52%, cfr. pag. 31 relazione dott. Giovanni Abete).
- 10) **Il concordato minore proposto dal debitore Giugliano Alfonso è stato approvato** sia tenendo conto della maggioranza dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ([REDACTED]) sia dalla maggioranza dei creditori calcolata per teste dei voti ammessi al voto.

Pertanto, il debitore, sig. Giugliano Alfonso, difeso, rappresentato come in atti,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*,

- 1) verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 CCII, in virtù dell'approvazione della proposta di concordato minore ad opera della maggioranza dei creditori e della maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto, omologare il concordato minore con sentenza, disponendo le forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.
- 2) Con la sentenza di omologazione, dichiarare chiusa la procedura di esdebitazione del debitore Giugliano Alfonso.

In subordine:

- 3) ai sensi dell'art. 283 del CCII, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concedere con decreto l'esdebitazione cosiddetta *"una tantum"* del sig. Giugliano Alfonso, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore dovrà presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo.

In via meramente gradata e subordinata:

- 4) dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

Si allegano:

- 1) invito alla dichiarazione di adesione [REDACTED] (formato .eml)
- 2) invito alla dichiarazione di adesione [REDACTED] (formato .eml)
- 3) invito alla dichiarazione di adesione [REDACTED] (formato .eml)
- 4) invito alla dichiarazione di adesione [REDACTED] (formato .eml)

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

- 5) invito alla dichiarazione di adesione AdER (formato .eml)
- 6) pec AdER del 05.01.2023 (formato .eml)
- 7) pec AdER del 07.06.2023 (formato .eml)
- 8) pec del 29.06.2023 AdE-direzione Provinciale di Napoli 2 (formato .eml)
- 9) pec del 30.06.2023 AdE-direzione Provinciale di Napoli 2 (formato .eml)
- 10) Esito votazione concordato minore dott. Giovanni Abete

S.J.

Avv. Emanuel Cappiello

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

SEZIONE FALLIMENTARE

R.G.N. 82-1/2023

GIUDICE: DOTT.SSA ROSA PADUANO

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DELL'OMOLGA DEL CONCORDATO MINORE

Per il sig. **Alfonso Giugliano** nato il 21/10/1992 a San Giuseppe Vesuviano (Na) e residente in Ottaviano (Na) alla Via Vecchia Palma 21, c.f.: GGLLNS92R21H931I, elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla via San Leonardo 105 presso lo studio dell'Avv. Emanuel Cappiello (CPPMNL92B20H931T) e dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce al ricorso introduttivo. Dichiaro di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. e notificazioni di cancelleria al seguente fax nr. 081/ 19667680 e/o p.e.c.: emanuelcappiello@pec.it

-Ricorrente-

PREMESSO CHE

- 1) Su ricorso dell'istante, l'Organismo di Composizione della Crisi di Nola, istituito presso l'ODCEC di Nola, ha nominato il Dott. Abete Giovanni con studio in Sant'Anastasia, in Via Primicerio 44, tel/fax n. 0818972393, indirizzo pec: lgabet@odcecnola.legalmail.it, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'Ente della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della proposta di "Concordato minore" di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.
- 2) Con Decreto del 25.05.2023, l'Ill.mo Giudice adito, dichiarava aperta la procedura di concordato minore presentata dall'istante, sig. Giugliano Alfonso, e per l'effetto disponeva "a) la comunicazione, a cura dell'occ. a tutti i creditori della proposta, delle note integrative e del presente decreto; b) la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità".
- 3) in data 30/05/2023, il Gestore nominato provvedeva ad inviare ai creditori dell'odierno istante, a mezzo posta elettronica certificata, l'invito alla dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, come si evince dagli allegati già depositati nel fascicolo telematico.
- 4) Nel termine dei successivi trenta giorni dalla predetta comunicazione, assegnato con Decreto di apertura, nessun creditore, ad eccezione di Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate-direzione provinciale di Napoli 2, rispondeva al Gestore, dott. Giovanni Abete.
- 5) Invero, l'AdE-R, con comunicazione p.e.c. del 07/06/2023, a distanza di circa cinque mesi dalla precisazione del credito di **€ 41.054,37, comunicata al nominato Gestore con p.e.c. del 05.01.2023**, aggiornava la propria posizione creditoria dichiarando (sic! "ai fini della corretta quantificazione") che il proprio credito, ad oggi, è di € 46.194,07, richiedendo, altresì, la

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

riformulazione della proposta di concordato minore, già ritenuta ammissibile dall'Ill.mo Giudice adito.

- 6) Inoltre con lettera p.e.c. del 29.06.2023 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli 2, comunicava che non vi era corrispondenza tra l'importo indicato nella proposta e gli importi di cui il sig. Giugliano è debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
- 7) Con decreto del 26.07.2023, l'Ill.mo Giudice adito, ritenendo opportuno procedere alla modifica della proposta del concordato minore, recependo nella medesima le precisazioni di credito sopraggiunte da parte di AdE e AdE-R, concedeva all'OCC termine sino al 15.09.2023 per integrare la relazione.
- 8) Con relazione integrativa datata 11/09/2023 il Gestore nominato, dott. Giovanni Abete, integrava il piano di concordato minore offerto dal Giugliano con i crediti di Agenzia delle Entrate Agenzia Entrate Riscossione comunicati tardivamente, formulando una nuova proposta e precisamente, a fronte della complessiva debitoria pari ad € 37.118,28 (privilegiati + chirografari), n. **106 rate mensili di € 315,24** (somma mensile messa a disposizione dal debitore Giugliano e dalla coobbligata [redacted] già prestabilita in considerazione delle possibilità economico/finanziarie del debitore e dell'intero nucleo familiare) avendo conto che la Sig.ra [redacted] coobbligata, verserà a titolo di **finanza esterna**, all'esito dell'omologa del presente concordato minore, € **5.083,12** (cinquemilaottantatre/12), di cui € 1.380,28 (milletrecentottanta/38) in prededuzione del 50% del compenso preventivato dall'OCC, al netto degli acconti *medio tempore* ricevuti, ed € 3.619,72 (tremilaseicentodiciannove/72) per i creditori del presente piano.
In effetti la proposta di concordato minore modificata/integrata, riportata nello schema redatto dal Gestore della crisi (cfr. pag. 3 relazione integrativa) conferma:
A) la soddisfazione del creditore privilegiato in misura non inferiore a quella realizzabile.
B) la soddisfazione del creditore chirografario in misura non inferiore a quella realizzabile.
La proposta, che consta di n. **106 rate da € 315,25** è stata elaborata con l'intento di:
A) ASSICURARE AI CREDITORI, DANDONE INOLTRE CERTEZZA, UNA QUOTA DI RIENTRO DEL LORO CREDITO ALMENO PARI A QUELLA OTTENIBILE CON IL PERDURARE DELLO STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE;
B) DARE STABILITÀ E CERTEZZA AL PAGAMENTO DEI DEBITI ASSUNTI DAL SOVRA-INDEBITATO ASSICURANDO COMUNQUE AL NUCLEO FAMILIARE DEL DEBITORE UN DIGNITOSO TENORE DI VITA;
C) TROVARE IL MIGLIORE EQUILIBRIO POSSIBILE DEI DEBITI TRA IL REDDITO DISPONIBILE E IL DEBITO SOSTENIBILE.
- 9) Come da consolidato orientamento giurisprudenziale, di merito e di legittimità, in assenza di una previsione normativa del limite di durata delle procedure di sovraindebitamento, va esclusa l'individuazione di un parametro temporale fisso rispetto al quale vagliare l'ammissibilità del piano/proposta, dovendosi preferire una ponderata valutazione della singola fattispecie (*ex multis* Cass. n. 17834 del 2019).
- 10) I creditori, nella presente procedura, hanno già esercitato il loro diritto di voto, risultato favorevole, come rilevato dal Gestore della crisi (cfr. relazione *esito votazione concordato minore*).
- 11) **Il concordato minore proposto dal debitore Giugliano Alfonso è stato approvato** sia tenendo conto della maggioranza dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ([redacted]) sia dalla maggioranza dei creditori calcolata per teste dei voti ammessi al voto.

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

Pertanto, il debitore, sig. Giugliano Alfonso, difeso, rappresentato come in atti,

CHIEDE

All'Ill.mo Giudice adito, *contrariis reiectis*,

1) verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 CCII, in virtù dell'approvazione della proposta di concordato minore ad opera della maggioranza dei creditori e della maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto, omologare il concordato minore con sentenza, disponendo le forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

2) Con la sentenza di omologazione, dichiarare chiusa la procedura di esdebitazione del debitore Giugliano Alfonso.

In subordine:

3) ai sensi dell'art. 283 del CCII, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concedere con decreto l'esdebitazione cosiddetta "*una tantum*" del sig. Giugliano Alfonso, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore dovrà presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo.

In via meramente gradata e subordinata:

4) dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

Si allegano:

- 1) Relazione integrativa firmata dal Gestore della crisi, dott. Giovanni Abete.
- 2) Esito votazione creditori firmata dal Gestore della crisi, dott. Giovanni Abete.

S.J.

Avv. Emanuel Cappiello

TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

R.G. 82-1/2023

Il G.D., letta la relazione depositata dall'Avv. Emanuel Cappiello nell'interesse del proponente in data 05.07.2023;

rilevato che come allegato dall'istante sia l'AdE che l'Ader hanno svolto precisazioni (rectius contestazioni) in relazione all'ammontare dei crediti previsti in piano;

rilevato, in particolare, che, come si evince dalla relazione depositata, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dei creditori del decreto di apertura della procedura Agenzia Entrate Riscossione e Agenzia Entrate-direzione provinciale di Napoli 2 precisavano quanto segue: "l'AdE-R, con comunicazione p.e.c. del 07/06/2023, a distanza di circa cinque mesi dalla precisazione del credito di € 41.054,37, comunicata al nominato Gestore con p.e.c. del 05.01.2023 (cfr. all.6), aggiornava la propria posizione creditoria dichiarando (sic! "ai fini della corretta quantificazione") che il proprio credito, ad oggi, è di € 46.194,07, richiedendo, altresì la riformulazione della proposta di concordato minore, già ritenuta ammissibile dall'Ill.mo Giudice adito (cfr. all.7)....con lettera p.e.c. del 29.06.2023 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli 2, comunicava che non vi era corrispondenza tra l'importo indicato nella proposta e gli importi di cui il sig. Giugliano è debitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate";

rilevato che l'istante contesta quanto affermato dall'Ente fiscale, in quanto "con comunicazione del 22.12.2022, il dott. Giovanni Abete, nella qualità di Gestore nominato dall'OCC di Nola, invitava formalmente ed espressamente il medesimo Ente a precisare, entro il termine di 15 giorni, il credito dallo stesso vantato nei confronti dell'istante. Ebbene, nessuna comunicazione perveniva dall'Ente fiscale né entro il termine di 15 giorni, né successivamente Inoltre, ad onore del vero, l'Ente fiscale con la predetta missiva p.e.c. non allegava alcun file dal quale poteva evincersi il credito invocato. Soltanto in data 30.06.2023, oltre il termine di 30 giorni assegnato con Decreto del 25.05.2023, il predetto Ente, a mezzo di una nuova missiva p.e.c., comunicava il credito vantato (tra l'altro, ancora in fase di accertamento...) nei confronti del debitore Giugliano (cfr. all.9).... giova evidenziare che sia l'AdE-R che l'AdE nelle proprie comunicazioni p.e.c. hanno sollevato mere eccezioni, dimenticando, tra l'altro, di esprimere il proprio voto, facendo presumere, quindi, che il concordato minore, così come proposto ed ammesso al voto, sia stato accettato e votato (implicitamente ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII) con esito favorevole";

considerato che la proposta di concordato minore deve comprendere tutti i debiti dell'istante, anche se precisati successivamente al deposito della domanda;

considerato, infatti, che le precisazioni/contestazioni dei creditori devono essere esaminate in quanto, ai sensi dell'art. 80 CCII "il giudice...in mancanza di contestazioni... omologa";
ritenuta opportuno, pertanto, che l'istante proceda alla modifica della proposta recependo le precisazioni degli enti con aggiornamento della relativa attestazione dell'OCC;
ritenuto che all'esito di tale modifica si valuteranno le modalità di prosieguo della procedura

PQM

concede all'istante termine fino al 15.09.2023 decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento per rendere i chiarimenti richiesti in parte motiva e all'OCC per integrare la relazione; riserva all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi all'istante e all'OCC a cura della cancelleria.

Nola, 26.07.2023

Il Giudice Delegato
dott.ssa Rosa Paduano

TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE FALLIMENTARE
GIUDICE: DOTT.SSA ROSA PADUANO
R.G.N.: 82/2023

RELAZIONE INTEGRATIVA

Come da decreto dell'ill.mo Giudice, dott.ssa Rosa Paduano, del 26/07/2023, con la presente relazione si integrano, nella procedura di concordato minore promossa dal debitore Sig. Alfonso Giugliano, i crediti dell'ADE e dell'ADER pervenuti al sottoscritto gestore con pec rispettivamente del 29/06/2023 (all. A) e 07/06/2023 (all. B).

In relazione ai crediti sopravvenuti dell'ADE si espone quanto segue:

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio	% Vo
AVVISO BONARIO IRPEF Anno 2021 n.013535854621051/00 (Privilegiato mobiliare)	1 - AGENZIA ENTRATE	6.489,00	0,000%	0,00	100,000%	6.489,00	100%	0,000
AVVISO BONARIO IRPEF - SANZIONI Anno 2021 n.013535854621051/00 (Chirografario)	1 - AGENZIA ENTRATE	194,67	0,000%	0,00	10,000%	19,46	89,999%	0,000
AVVISO BONARIO IRPEF - INTERESSI Anno 2021 n.013535854621051/00 (Chirografario)	1 - AGENZIA ENTRATE	349,73	0,000%	0,00	10,000%	34,97	89,992%	0,000
AVVISO BONARIO ADD. REGIONALE Anno 2021 n.013535854621051/00 (Privilegiato mobiliare)	1 - AGENZIA ENTRATE	582,00	0,000%	0,00	100,000%	582,00	0,000%	0,000
AVVISO BONARIO ADD. REGIONALE - SANZIONI Anno 2021 n.013535854621051/00 (Chirografario)	1 - AGENZIA ENTRATE	17,46	0,000%	0,00	10,000%	1,74	90,003%	0,000
AVVISO BONARIO ADD. REGIONALE - INTERESSI	1 - AGENZIA ENTRATE	31,37	0,000%	0,00	10,000%	3,14	90,00%	0,000

Anno 2021 n.013535854621051/00 (Chirografo)									
AVVISO BONARIO ADD. COMUNALE Anno 2021 n.013535854621051/00 (Privilegio immobiliare)	1 - AGENZIA ENTRATE	143,00	0,000%	0,00	100,000%	143,00	100,00%	0,00%	
AVVISO BONARIO ADD. COMUNALE – SANZIONI (CHIROGRAFO)	1 - AGENZIA ENTRATE	4,29	0,000%	0,00	10,000%	0,43	89,992%	0,00%	
AVVISO BONARIO ADD. Comunale - intereressi Anno 2021 n.013535854621051/00 (cHIROGRAFO)	1 - AGENZIA ENTRATE	7,71	0,000%	0,00	10,000%	0,77	90,00%	0,00%	
AVVISO BONARIO IRAP Anno 2021 n.0024727221151/00 (Privilegiato mobiliare)	1 - AGENZIA ENTRATE	3.560,00	0,000%	0,00	100,000%	3.560,00	100%	0,00%	
AVVISO BONARIO IRAP - SANZIONI Anno 2021 n. 0024727221151/00 (Chirografario)	1 - AGENZIA ENTRATE	106,80	0,000%	0,00	10,000%	10,68	89,999%	0,00%	
AVVISO BONARIO IRAP - INTERESSI Anno 2021 n. 0024727221151/00 (Chirografario)	1 - AGENZIA ENTRATE	202,11	0,000%	0,00	10,000%	20,21	89,992%	0,00%	

In grassetto sono indicati gli avvisi bonari comunicati successivamente dall'ADE con PEC del 29/06/2023 così come richiesti dal Giudice in data 26/07/2023 ad integrazione del piano, per un totale così ripartito applicando le percentuali di falcidia del credito già adoperate nella relazione iniziale, avendo sempre come riferimento i criteri economici/finanziari del debitore sig. Giugliano Alfonso:

privilegio: euro 10.774,00

chirografo: euro 91,40

A questi totali andranno aggiunti gli ulteriori crediti scaturenti dalla differenza tra gli importi originari indicati in relazione e gli importi sopravvenuti con PEC dell'ADER del 07/06/2023, con la quale veniva precisato un credito nei confronti del Giugliano di € 40.479,03 in privilegio ed € 5.715,04 in chirografo.

Pertanto la differenza tra il credito originario dichiarato e il credito specificato successivamente, viene così calcolato:

euro 40.479,03 – 38.754,71 (importo originario) = **euro 1.724,32 in privilegio (100%)**

euro 5.715,04 – 2.235,01 (importo originario) = **euro 3.480,03 x 10% = euro 348,00 in chirografo.**

L'originaria tabella, già sottoposta al voto dei creditori, è dunque così definitivamente integrata:

Dati	Categoria	Detto Riscossione	% Riscossione	Assicuramento aripartito	Saldo Debito Arripartito	% Riscossione	Prima Rate	Importo Rate Mensile Medio	% Riscossione Rate	Importo Rate Residuo	% Riscossione Rate
Contributi n.37120160001303444 del 03/04/2019	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.771,50	0,00%	0,00	1.771,50	118	14/03/2024	15,06	0,95%		0,00%
Interessi Contributi n.37120160001367444 del 03/04/2019	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	195,00	10,00%	195,17	39,91	118	21/03/2024	0,60	0,04%		0,00%
Tributi n.0712016009076744 del 30/12/2016 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	497,00	0,00%	0,00	497,00	118	31/03/2024	4,21	0,27%		
Sanzioni Tributi n.0712016009076744 del 30/12/2016 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	149,10	90,00%	134,19	14,91	118	31/03/2024	0,13	0,01%		
Interessi Tributi n.0712016009076744 del 30/12/2016 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	73,82	90,00%	66,44	7,38	118	31/03/2024	0,06	0,00%		
Interessi Tributi n.0712016009076744 del 30/12/2016 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	18,74	90,00%	16,87	1,87	118	31/03/2024	0,06	0,00%		
Contributi n.37120180003392782 del 17/07/2018 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2.762,28	0,00%	0,00	2.762,28	118	31/03/2024	23,41	1,48%		
Sanzioni Contributi n.37120180003392782 del 17/07/2018 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	344,16	90,00%	308,74	35,42	118	31/03/2024	0,32	0,01%		
Interessi Contributi n.37120180003392782 del 17/07/2018 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	11,22	90,00%	10,10	1,12	118	31/03/2024	0,07	0,05%		
Contributi n.37120180015567702 del 09/08/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	3.868,71	0,00%	0,00	3.868,71	118	31/03/2024	35,84	1,00%		
Sanzioni Contributi n.37120180015567702 del 09/08/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	20,77	90,00%	17,89	2,88	118	31/03/2024	0,07	0,00%		
Interessi Contributi n.37120180015567702 del 09/08/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	670,62	90,00%	466,78	209,84	118	31/03/2024	0,42	0,03%		
Contributi n.3712019000926053 del 09/08/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.896,00	0,00%	0,00	1.896,00	118	31/03/2024	16,87	0,89%		
Sanzioni Contributi n.3712019000926053 del 09/08/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	79,99	90,00%	80,99	0,00	118	31/03/2024	0,08	0,01%		
Interessi Contributi n.3712019000926053 del 09/08/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	111,98	90,00%	101,78	10,20	118	31/03/2024	0,34	0,29%		
Tributi n.07120190127112290 del 14/12/2019 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	188,93	0,00%	0,00	188,93	118	31/03/2024	7,31	0,46%		
Sanzioni Tributi n.07120190127112290 del 14/12/2019 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	200,38	90,00%	233,44	25,94	118	31/03/2024	0,22	0,01%		
Interessi Tributi n.07120190127112290 del 14/12/2019 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	81,19	90,00%	81,67	4,52	118	31/03/2024	0,04	0,00%		
Contributi n.3712019001650660 del 24/01/2020 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.906,09	0,00%	0,00	1.906,09	118	31/03/2024	16,15	1,02%		
Sanzioni Contributi n.3712019001650660 del 24/01/2020 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	71,67	90,00%	70,53	1,14	118	31/03/2024	0,07	0,00%		
Interessi Contributi n.3712019001650660 del 24/01/2020 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	311,10	90,00%	290,79	12,31	118	31/03/2024	0,27	0,00%		
Tasse Camera di Commercio n.07120200061680289 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	69,53	0,00%	0,00	69,53	118	31/03/2024	0,59	0,02%		
Contributi n.37120210000761856 del 19/01/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	2.876,14	0,00%	0,00	2.876,14	118	31/03/2024	24,36	0,84%		
Sanzioni Contributi n.37120210000761856 del 19/01/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	436,55	90,00%	401,18	35,37	118	31/03/2024	0,28	0,02%		
Interessi Contributi n.37120210000761856 del 19/01/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	371,61	90,00%	334,45	37,16	118	31/03/2024	0,31	0,02%		
Sanzioni Tributi n.07120210000761856 del 19/01/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	1.788,25	90,00%	1.591,78	196,47	118	31/03/2024	1,50	0,08%		
Contributi n.37120220006106387 del 01/08/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	330,88	0,00%	0,00	330,88	118	31/03/2024	2,72	0,17%		
Sanzioni Contributi n.37120220006106387 del 01/08/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	40,66	90,00%	36,25	4,41	118	31/03/2024	0,03	0,00%		
Interessi Contributi n.37120220006106387 del 01/08/2022 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	6,11	90,00%	5,51	0,60	118	31/03/2024	0,01	0,00%		
IVA n.0712022010296319 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	896,90	0,00%	0,00	896,90	118	31/03/2024	7,58	0,48%		
IVA Sanzioni n.0712022010296319 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	306,39	90,00%	285,36	21,03	118	31/03/2024	0,23	0,01%		
IVA Interessi n.0712022010296319 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	141,08	90,00%	128,58	12,50	118	31/03/2024	0,13	0,01%		
Tributi n.0712022010296319 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	53,00	0,00%	0,00	53,00	118	31/03/2024	0,46	0,07%		
Sanzioni Tributi n.0712022010296319 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	15,86	90,00%	14,31	1,55	118	31/03/2024	0,01	0,00%		
Interessi Tributi n.0712022010296319 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	6,16	90,00%	5,70	0,46	118	31/03/2024	0,01	0,00%		
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografari)	7 Filbran SpA	28.000,00	90,00%	25.200,00	2.800,00	118	31/03/2024	22,03	1,40%		
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografari)	3. Avv. Chiara Arcangeli Chiara	1.366,51	90,00%	1.229,91	136,60	118	31/03/2024	1,15	0,07%		
Aggio n.37120160001303444 del 03/04/2019 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	113,60	90,00%	102,24	11,36	118	31/03/2024	0,13	0,01%		
Aggio n.3712016009076744 del 30/12/2016 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	77,50	90,00%	70,11	7,39	118	31/03/2024	0,07	0,00%		
Aggio n.0712016009076744 del 30/12/2016 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	46,21	90,00%	41,59	4,62	118	31/03/2024	0,04	0,00%		
Aggio n.37120170001241585 del 09/08/2022 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	480,54	90,00%	432,49	48,05	118	31/03/2024	0,69	0,04%		
Aggio n.37120180003392782 del 17/07/2018 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	275,40	90,00%	247,81	27,59	118	31/03/2024	0,19	0,01%		
Aggio n.37120180015567702 del 09/08/2022 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	195,43	90,00%	175,89	19,54	118	31/03/2024	0,12	0,01%		
Aggio n.3712019000926053 del 09/08/2022 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	141,08	90,00%	128,58	12,50	118	31/03/2024	0,12	0,01%		
Aggio n.07120190127112290 del 14/12/2019 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	70,75	89,99%	63,13	7,62	118	31/03/2024	0,06	0,00%		
Aggio n.3712019001650660 del 24/01/2020 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	118,43	90,00%	106,59	11,84	118	31/03/2024	0,12	0,01%		
Aggio n.07120210000761856 del 19/01/2022 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	6,19	89,98%	5,57	0,62	118	31/03/2024	0,00	0,00%		
Aggio n.37120210000761856 del 19/01/2022 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	274,80	90,00%	247,32	27,48	118	31/03/2024	0,18	0,01%		
Aggio n.0712022010296319 (Chirografario)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	53,00	89,99%	47,23	5,77	118	31/03/2024	0,05	0,00%		
Tributi Enti locali (Privilegiato mobiliare)	4. Municipa SpA - ABACO SpA	945,11	0,00%	0,00	945,11	118	31/03/2024	7,83	0,06%		
Sanzioni Tributi (Chirografario)	4. Municipa SpA - ABACO SpA	318,94	90,00%	287,05	31,89	118	31/03/2024	0,13	0,01%		
Contributi n.07120220003002892000 del 02/05/2023 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	6.581,10	0,00%	0,00	6.581,10	118	31/03/2024	55,78	1,34%		
Sanzioni Contributi n.07120220003002892000 del 02/05/2023 (Privilegiato mobiliare)	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	3.331,33	90,00%	3.001,82	329,51	118	31/03/2024	0,98	0,06%		
Tributi n.013535854671051/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	9.480,00	0,00%	0,00	9.480,00	118	31/03/2024	54,99	3,49%		
Sanzioni Tributi n.013535854671051/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	194,17	90,00%	175,20	18,97	118	31/03/2024	0,17	0,01%		
Tributi n.013535854671051/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	582,00	0,00%	0,00	582,00	118	31/03/2024	4,93	0,31%		
Sanzioni Tributi n.013535854671051/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	37,40	89,98%	33,21	4,19	118	31/03/2024	0,01	0,00%		
Interessi Tributi n.013535854671051/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	186,73	90,00%	168,06	18,67	118	31/03/2024	0,40	0,02%		
Interessi Tributi n.013535854671051/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	11,17	89,99%	10,03	1,14	118	31/03/2024	0,03	0,00%		
Tributi n.013535854671051/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	343,40	0,00%	0,00	343,40	118	31/03/2024	2,83	0,08%		
Sanzioni Tributi n.013535854671051/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	4,20	89,98%	3,76	0,44	118	31/03/2024	0,00	0,00%		
Interessi Tributi n.013535854671051/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	7,71	90,01%	6,94	0,77	118	31/03/2024	0,01	0,00%		
Tributi Enti locali n.0024727221151/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	3.500,00	0,00%	0,00	3.500,00	118	31/03/2024	30,17	1,91%		
Sanzioni Tributi n.0024727221151/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	36,00	90,00%	32,40	3,60	118	31/03/2024	0,09	0,01%		
Interessi Tributi n.0024727221151/00 del 29/06/2023 (Privilegiato mobiliare)	5. Agenzia delle Entrate di Napoli	702,11	90,00%	631,90	70,21	118	31/03/2024	0,17	0,01%		

Come indicato nella relazione iniziale, agli atti della presente procedura, l'avviso di addebito INPS n° 37120170007241585000 di euro **11.262,70** più sanzioni ed interessi, indicato nella situazione debitoria dell'Agenzia Entrate-Riscossione, è stato impugnato dal sig. Giugliano Alfonso con ricorso presentato il 16/09/2022 e iscritto al ruolo generale del Tribunale di Nola 4683/2022- Giudice dott.ssa Fabrizia Di Palma. Il suindicato avviso, già sospeso con decreto del 22/09/2022, è stato totalmente sgravato dall'I.N.P.S. di Nola con provvedimento del 05/09/2023.

Pertanto, l'avviso di addebito, incluso nella presente proposta con riserva, è stato stralciato dalla proposta di concordato con la rideterminazione dell'importo delle rate mensili.

IN CONCLUSIONE

Considerato l'importo della complessiva debitoria, pari ad euro **37.118,28** (privilegiati + chirografari) e la somma mensile di euro **315,24** messa a disposizione dal debitore Giugliano e dalla coobbligata Cerciello, già prestabilito, il piano avrà la nuova durata di n. **106 rate mensili**, avendo conto che la **[REDACTED]**, coobbligata, verserà a titolo di finanza esterna, all'esito dell'omologa del presente concordato **minore**, € 5.083,12 (cinquemilaottantatre/12), di cui € 1.380,28 (milletrecentottanta/38) in prededuzione del 50% del compenso preventivato dall'OCC, al netto degli acconti *medio tempore* ricevuti, ed € 3.619,72 (tremilaseicentodiciannove/72) per i creditori del presente piano.

Si allegano:

- precisazione del credito ADE del 26/07/2023 (all. A)
- precisazione del credito ADER del 07/06/2023 (all. B)
- provvedimento I.N.P.S. del 05/09/2023 di sgravio totale avviso n. 37120170007241585000.

Tanto si doveva.

Sant'Anastasia (Na), 11/09/2023

Dott. Giovanni Abete

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

SEZIONE FALLIMENTARE

R.G.N. 82-1/2023

GIUDICE: DOTT.SSA ROSA PADUANO

*Proposta di concordato minore per la ristrutturazione dei debiti
ai sensi del D.lgs. 14/2019 e ss.mm.ii. integrata e modificata come da provvedimento del
03.05.2023*

Per il sig. **Alfonso Giugliano** nato il 21/10/1992 a San Giuseppe Vesuviano (Na) e residente in Ottaviano (Na) alla Via Vecchia Palma 21, c.f.: GGLLNS92R21H931I, elettivamente domiciliato in Ottaviano (Na) alla via San Leonardo 105 presso lo studio dell'Avv. Emanuel Cappiello (CPPMNL92B20H931T) e dal quale è rapp.to e difeso giusta procura in calce al presente atto. Dichiara di voler ricevere le comunicazioni ex art. 170 c.p.c. e notificazioni di cancelleria al seguente fax nr. 081/ 19667680 e/o p.e.c.: emanuelcappiello@pec.it

-Ricorrente-

PREMESSO

- 1) Che su ricorso dell'istante, l'Organismo di Composizione della Crisi di Nola, istituito presso l'ODCEC di Nola, ha nominato il Dott. Abete Giovanni con studio in Sant'Anastasia, in Via Primicerio 44, tel/fax n. 0818972393, indirizzo pec: lgabet@odcecnola.legalmail.it, quale Gestore della crisi incaricato delle comunicazioni all'Ente della riscossione e agli uffici fiscali, nonché della redazione della proposta di "Concordato minore" di cui al D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022.
- 2) Che in data 22/12/2022, il Gestore nominato provvedeva ad inviare, a mezzo posta elettronica certificata, l'invito alla precisazione dei crediti all'Ente locale (**Comune di Ottaviano**) all'indirizzo p.e.c.: tributi.ottaviano@pec.geset.it, oltre che all'Agente della riscossione (pct@pec.agenziaiscossione.gov.it), I.N.P.S. (direzione.coordinamentometropolitano.napoli@postacert.inps.gov.it), **Agenzia dell'Entrate** (dp.2Napoli@pce.agenziaentrate.it), **Regione Campania** (rerc-affarilegali@pec.it), **Camera di Commercio** (cciaa.napoli@na.legalmail.camcom.it) **INAIL** (nola@postacert.inail.it) ed agli ulteriori creditori chirografari e privilegiati inseriti nel presente piano/proposta di concordato minore (si cfr. all.ti).
- 3) Che, con ricorso depositato il 18/04/2023 ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 CCII, il sig. Alfonso Giugliano, chiedeva all'Ill.mo Tribunale adito di essere esdebitato secondo i termini ed i pagamenti meglio indicati nella relazione del Gestore della crisi nominato, dott. Giovanni Abete, che qui abbiansi per interamente ripetute e trascritte.
- 4) In particolare, il sig. Giugliano proponeva ai propri creditori un piano rateale formato da 70 rate da € 315,00 (trecentoquindici,00) ciascuna, con le seguenti scadenze: "Da maggio 2023 e fino a febbraio 2024 per 10 rate mensili, si impegna a pagare i crediti in prededuzione (2.522,00 + 608,98) e da marzo 2024 per 10 mesi si impegna a pagare euro 3.152,50; dal 2025 e fino al 2029 si impegna a pagare euro 3.783,00 tutti gli altri creditori ammessi per il totale complessivo prestabilito. Il debitore si impegna altresì ad anticipare le scadenze di seguito determinate, nel

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

caso in cui dovesse aumentare l'utile derivante da eventuali future attività/libera professione con l'incremento dell'importo della rata mensile." (si cfr. pag. 43 della relazione).

- 5) Con provvedimento del 03/05/2023, l'Ill.mo Giudice adito, ritenuta ammissibile la proposta di concordato minore liquidatoria presentata dal debitore, sig. Giugliano Alfonso, rilevava che il predetto piano fosse deficitario dell'"apporto di risorse esterne", in quanto la previsione del pagamento rateale dell'importo proposto (da parte della garante), non è stato qualificato in "un soddisfacimento economicamente valutabile in termini tali da differenziare il trattamento che sarebbe risultato dal mero attivo"

Pertanto, al fine di rispettare le condizioni di ammissibilità disposte dall'Ill.mo Giudice adito, il debitore, sig. Giugliano Alfonso, e la garante, sig.ra [REDACTED] intendono modificare la proposta di concordato minore nei seguenti termini e condizioni:

1. PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Il sig. Giugliano Alfonso nella sua qualità di debitore e la sig.ra [REDACTED] nella sua qualità di persona estranea alla totalità dei debiti accertati in capo al sig. Giugliano Alfonso, ma coobbligata nella presente procedura di concordato minore (sino alla somma complessiva di € 25.198,48, tra creditori e OCC, quest'ultimo al netto degli acconti già percepiti) intendono offrire ai creditori indicati nel ricorso introduttivo, la proposta così rappresentata:

- I. la coobbligata, sig.ra [REDACTED], con la presente proposta di concordato minore, al fine di soddisfare la condizione di ammissibilità nei termini indicati e per soddisfare, altresì, il requisito di "finanza esterna" ex art. 74 comma 2 CCII, si impegna ad anticipare il pagamento a favore del piano di € 5.000,00 (cinquemila,00), di cui € 1.565,00 (millecinquecentosessantacinque,00) in prededuzione del 50% del compenso preventivato dall'OCC, al netto degli acconti *medio tempore* ricevuti, ed € 3.435,00 (tremilaquattrocentotrentacinque,00) per i creditori del presente piano.
La predetta somma (€5.000,00) transiterà, a mezzo bonifico bancario, dal conto corrente intestato alla sig.ra [REDACTED] in favore del conto corrente/ libretto di risparmio che il Gestore nominato si adopererà ad attivare in seguito all'omologa del presente piano.
- II. **N.64 rate di € 315,25 cadauna**, per un importo complessivo di € 20.176,00 (incluso il compenso a saldo dell'OCC di € 1.565,00, che sarà riconosciuto all'esito della procedura e da pagarsi previa istanza di liquidazione dell'OCC) con termine iniziale al giorno 15/06/2023 e termine finale al 15/10/2028.

La proposta così modificata/integrata, riportata nello schema redatto dal Gestore della crisi nominato (cfr. all.), conferma:

A) la soddisfazione del creditore privilegiato in misura non inferiore a quella realizzabile.

B) la soddisfazione del creditore chirografario in misura non inferiore a quella realizzabile.

La presente proposta, che consta di n. **64 rate da € 315,25** è stata elaborata con l'intento di:

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

A) ASSICURARE AI CREDITORI, DANDONE INOLTRE CERTEZZA, UNA QUOTA DI RIENTRO DEL LORO CREDITO ALMENO PARI A QUELLA OTTENIBILE CON IL PERDURARE DELLO STATO D'INSOLVENZA DEL DEBITORE;

B) DARE STABILITÀ E CERTEZZA AL PAGAMENTO DEI DEBITI ASSUNTI DAL SOVRA-INDEBITAMENTO ASSICURANDO COMUNQUE AL NUCLEO FAMILIARE DEL DEBITORE UN DIGNITOSO TENORE DI VITA;

C) TROVARE IL MIGLIORE EQUILIBRIO POSSIBILE DEI DEBITI TRA IL REDDITO DISPONIBILE E IL DEBITO SOSTENIBILE.

Nella proposta di concordato minore è presente e conteggiato anche l'avviso di addebito INPS n° 37120170007241585000 di euro 9.638,64, più sanzioni ed interessi, il quale è stato opposto con ricorso presentato il 16/09/2022 e iscritto al ruolo generale del Tribunale di Nola 4683/2022-Giudice dott.ssa Fabrizia Di Palma attualmente sospeso con decreto del 22/09/2022 (cfr. all.). Il predetto avviso è stato incluso nella presente proposta con riserva ed in attesa del provvedimento del Giudice adito. Pertanto l'avviso qualora sarà annullato, con provvedimento passato in giudicato, sarà stralciato dalla proposta di concordato con la rideterminazione dell'importo delle rate mensili.

* * *

2. CONVENIENZA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA.

Nel caso *de quo*, si è ampiamente descritta la situazione economica finanziaria dell'istante e, pertanto, appare evidente che l'importo messo a disposizione dal sig. **Giugliano** è sicuramente maggiore di quanto potrebbe spettare ai creditori in una procedura alternativa di liquidazione dei beni.

È evidente che la suesposta proposta di concordato minore presenta degli aspetti fondamentali di convenienza rispetto all'alternativa di esdebitazione del debitore incapiente, cd. "una tantum", prevista ex art. 283 CCII e rispetto all'alternativa liquidatoria, ai sensi e per l'effetto dell'art. 263 e ss. CCII.

UN PRIMO ASPETTO DI CONVENIENZA È DATO DALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE (MOBILIARE E IMMOBILIARE) DELL'ISTANTE, IL QUALE RISULTA TOTALMENTE INCAPIENTE.

Infatti, l'istante non è titolare e non possiede beni immobili e/o beni mobili registrati.

Inoltre, un altro e considerevole aspetto, a sostegno della presente proposta di concordato minore è rappresentato dall'importo mensile che il sig. **Giugliano** destinerà al ceto creditorio, grazie all'aiuto e garanzia che la madre dell'istante è disposta a prestare (€ 315,25/mensili)

In caso di liquidazione, l'art. 268 al comma 4 prevede che: "non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081- 19667680

fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge."

Sia la dottrina che la giurisprudenza hanno confermato che la quota disponibile per i creditori in caso di liquidazione (anche se la misura è a discrezione del giudice) può essere stimata nella misura di un quinto (20%) del reddito disponibile.

È doveroso precisare che con l'omologa del suddetto accordo, il ricorrente metterebbe a disposizione dei creditori un importo complessivo quasi corrispondente al totale del suo reddito mensile disponibile.

Presumibilmente, il concordato minore di cui alla presente proposta, così come formulato, raggiungerà il consenso dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, come richiesto dall'art. 79 D.lgs 14/2019).

3. INDICAZIONE DEI CRITERI ADOTTATI NELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI

Inoltre, per la presente proposta di concordato minore non è prevista la formazione di classi e, a tal fine, sarà indicata esclusivamente la percentuale di voto per ogni singolo creditore.

Alla luce dell'articolo 79 CCII: il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l'integrale pagamento, in quanto sostanzialmente privi di interesse rispetto alla proposta, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.

L'art. 79 comma 1, ult. cpv., richiamando l'art. 74 comma 3 - per il quale la proposta potrebbe prevedere la soddisfazione parziale di alcuni creditori privilegiati- statuisce che costoro, per la parte residua del credito saranno equiparati ai creditori chirografari.

Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

Nel caso che ci occupa, pertanto avremmo le seguenti percentuali di voto:

Assunzione- credito derivante dalle somme iscritte a ruolo e degradate a rango di chirografo-	45 %
[REDACTED]	52 %
[REDACTED]	2,69 %
[REDACTED]	0,31 %

In ogni caso, nell'eventualità in cui un creditore dissenziente o escluso, o un qualunque interessato contesti la convenienza del suesposto accordo, si chiede sin d'ora all'Ill.mo Giudice adito di

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044 Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv. emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

omologare la suesposta proposta di accordo, se ritenuta equa ed in misura non inferiore all'alternativa di liquidazione.

4. LE ALTERNATIVE DI ESDEBITAZIONE PROSPETTABILI IN CAPO AL SIG. GIUGLIANO ALFONSO.

a. SULLA POSSIBILE ESDEBITAZIONE "UNA TANTUM" EX ART. 283 DEL CCII

Con il nuovo CCII è stata introdotta anche la forma di esdebitazione "una tantum" che prescinde dal collegamento con una previa procedura liquidativa e, quindi, da un qualche soddisfacimento dei creditori.

In effetti, si tratta di una liberazione integrale "condizionata" in quanto la legge sancisce *"l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento"*.

Dalla lettura dell'art. 283 – e in particolare dai commi 2, 3 e 5- si evince che il debitore al quale è destinato questo tipo di esdebitazione è la persona fisica e che la concessione sia nelle mani del Giudice.

In pratica, in considerazione della meritevolezza del debitore, per le ragioni espresse ai capi che precedono, ed in assenza di atti in frode alla legge, in mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del passivo debitorio in capo al sig. Giugliano, in assenza, nemmeno prospettica, di ipotizzabili guadagni che facciano apparire possibile l'applicazione di qualche strumento di composizione della crisi, ove non supportati dal cd. "apporto esterno", è senza dubbio applicabile, al caso *de quo*, tale strumento di risoluzione della crisi.

b. SULL'EVENTUALE APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

Nel caso in cui il presente accordo non fosse sostenibile per cause non imputabili al debitore e nell'ipotesi di non accoglimento della proposta di esdebitazione "una tantum" di cui al punto 10, lettera a. della presente istanza, la presente procedura potrebbe sempre trasformarsi in una procedura liquidatoria e, pertanto, i creditori non subirebbero alcun danno dall'omologazione del presente concordato minore.

In effetti, il nuovo CCII introdotto dal D.lgs. 14/2019, pone la liquidazione controllata come alternativa agli strumenti compositivi finalizzati alla ristrutturazione dei debiti del soggetto sovraindebitato.

Tale procedura è riservata al consumatore, al professionista, all'imprenditore minore e agricolo a alle start-up innovative e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

Il CCII, prevede che il debitore, alla luce delle condizioni presenti e anche di quelle prospettabili del proprio patrimonio, nonché dell'assenza di soggetti terzi che possano supportarlo finanziariamente- (ovvero, nel caso *de quo*, nella denegata ipotesi che non fosse ritenuto valido c/o

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044 Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/19667680

prospettabile l'apporto economico a supporto del concordato minore offerto dalla sig. ~~_____~~
~~_____~~ potrà ricorrere direttamente o per conversione alla liquidazione controllata, in tutti i casi in cui la procedura compositiva per sovraindebitamento sia stata risolta o revocata (art. 268).

Anche per la liquidazione controllata il codice della crisi applica uno dei suoi principi cardine, quello secondo cui la procedura liquidativa può essere aperta soltanto se NON vi sono o non sono state proposte soluzioni alternative.

Alla luce di quanto esposto, il proponente, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come in atti, chiede che, in virtù dell'attestazione favorevole redatta dal Gestore della crisi nominato dall'OCC di Nola, dott. Giovanni Abete, giusta istanza del sig. Giugliano Alfonso del 03.01.2022 protocollata al n. 37/2022,

VOGLIA L'ILL.MO TRIBUNALE DI NOLA

Ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di cui agli artt. 2, comma 1, lettera c) e d), 74 comma 1 e 2 e art. 76 e 77 del CCII, D. lgs 14/2019 e ss.mm.ii. **In via principale:**

- 1) dichiarare, con decreto non soggetto a reclamo, aperta la procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento nei confronti del Sig. Giugliano Alfonso e per l'effetto disporre la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto;
- 1) disporre la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia;
- 2) assegnare ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale dovranno fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e/o le eventuali contestazioni;
- 3) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

in subordine:

- 4) ai sensi dell'art. 283 del CCII, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concedere con decreto l'esdebitazione cosiddetta "una tantum" del sig. Giugliano Alfonso, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore dovrà presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo.

In via meramente gradata e subordinata:

- 1) dichiarare con sentenza l'apertura della liquidazione controllata.

Avv. Emanuel CAPPIELLO

Via San Leonardo n. 105-80044-Ottaviano
PEC: emanuelcappiello@pec.it
EMAIL: avv.emanuelcappiello@gmail.com
Tel/Fax: 081/ 19667680

In via istruttoria si allegano:

- p.e.c. in formato .eml inviate dal Gestore della crisi, dott. Giovanni Abete, agli Enti locali ed ai creditori.

Salvo ogni altro diritto.


Ottaviano (Na), data del deposito

Sig. Alfonso Giugliano



Per autentica:

Avv. Emanuel Cappiello



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCOSUALI

Proc. 82-1/ /2023

Il G.D., rilevato che con decreto del 26.07.2023 a seguito delle precisazioni /contestazioni sia l'Ade che l'Ader in relazione all'ammontare dei crediti previsti in piano, questo giudice disponeva la modifica della proposta alla luce delle precisazioni degli enti e aggiornamento della relativa attestazione dell'OCC, riservando all'esito di tale modifica le valutazioni relative alle modalità di prosieguo della procedura;

considerato che l'OCC con relazione del giorno 11.09.2023, ha provveduto:

1) ad integrare “ *nella procedura di concordato minore promossa dal debitore Sig. Alfonso Giugliano, i crediti dell'ADE e dell'ADER pervenuti al sottoscritto gestore con pec rispettivamente del 29/06/2023 e 07/06/2023*”;

2) a stralciare l'avviso di addebito, incluso nella presente proposta con riserva, con la rideterminazione dell'importo delle rate mensili, in quanto “ *come indicato nella relazione iniziale, agli atti della presente procedura, l'avviso di addebito INPS n° 37120170007241585000 di euro 11.262,70 più sanzioni ed interessi, indicato nella situazione debitoria dell'Agenzia Entrate-Riscossione, è stato impugnato dal sig. Giugliano Alfonso con ricorso presentato il 16/09/2022 e iscritto al ruolo generale del Tribunale di Nola 4683/2022- Giudice dott.ssa Fabrizia Di Palma. Il suindicato avviso, già sospeso con decreto del 22/09/2022, è stato totalmente sgravato dall'I.N.P.S. di Nola con provvedimento del 05/09/2023*”;

3) “ *a rideterminare l'importo della complessiva debitoria stralciata, pari ad euro 37.118,28 (privilegiati + chirografari)* ” prevedendo, altresì, una modifica della durata del piano, in quanto con “ *la somma mensile di euro 315,24 messa a disposizione dal debitore Giugliano e dalla coobbligata [REDACTED] già prestabilito, il piano avrà la nuova durata di n. 106 rate mensili, avendo conto che la Sig.ra [REDACTED] coobbligata, verserà a titolo di finanza esterna, all'esito dell'omologa del presente concordato minore, € 5.083,12 (cinquemilaottantatre/12), di cui € 1.380,28 (milletrecentottanta/38) in prededuzione del 50% del compenso preventivato dall'OCC, al netto degli acconti medio tempore ricevuti, ed € 3.619,72 (tremilaseicentodiciannove/72) per i creditori del presente piano*”;

considerato che con istanza del 13.09.2023 parte ricorrente, nel confermare la modifica della proposta così come predisposta dal gestore, ha chiesto l'omologazione del concordato minore in quanto *“il concordato minore proposto dal debitore Giugliano Alfonso è stato approvato sia tenendo conto della maggioranza dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto [REDACTED] sia dalla maggioranza dei creditori calcolata per teste dei voti ammessi al voto”*;

rilevato, tuttavia, che **la proposta di concordato minore deve essere nuovamente sottoposta al voto** dei creditori in ragione delle modifiche intervenute, sia in relazione alla debitoria, sia in relazione alla durata del piano, in quanto il voto dei creditori risulta espresso in relazione ad una proposta parzialmente diversa da quella da ultimo formulata;

ritenuto, in definitiva, opportuno, alla luce delle osservazioni dei creditori e della modifica apportata al piano, procedere alla rinnovazione dei termini della procedura in quanto ai sensi dell'art. 80 CCII *“ il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano.... in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza”*

PQM

DISPONE

a)che la proposta, sia quella originaria sia quella da ultimo modificata, la relazione dell'OCC e relativa integrazione, i relativi allegati, la relazione depositata in data 13.09.2023 e il decreto di apertura originario siano nuovamente comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

b) la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi che provvederà agli adempimenti indicati in parte motiva

INVITA

il gestore, alla scadenza dei termini indicati, a redigere relazione sull'esito del voto, indicando ciascun creditore, la debitoria, la percentuale di soddisfazione e gli esiti della votazione.

Si comunichi.

Nola, 18.09.2023

Il Giudice Delegato
dott.ssa Rosa Paduano